

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R O M A

RICORSO nell'interesse dei proff.ri

Cognome	Nome	Codice fiscale	Classe di concorso sostegno
AIELLO	CELESTINA	██████████	SECONDARIA DI I GRADO
ALVISI	NOEMI	██████████	SECONDARIA DI II GRADO
AMATO	GAIA	██████████	SECONDARIA DI II GRADO
ANTONUCCI	FRANCA	██████████	SECONDARIA DI II GRADO
APICELLA	LIVIA	██████████	SECONDARIA DI II GRADO
ARDILIO	CARLO	██████████	SECONDARIA DI I GRADO
ARRICHELLO	CATIA	██████████	SECONDARIA DI II GRADO
AVOLIO	MONICA	██████████	SECONDARIA DI II GRADO
BACCINI	ALINA	██████████	SECONDARIA DI II GRADO
BEVILACQUA	MARIA	██████████	SECONDARIA DI II GRADO
BLAIOTTA	PAOLA	██████████	SECONDARIA DI II GRADO
BOTTINI	ADRIANO	██████████	SECONDARIA DI II GRADO
CALANDRELLI	MATILDE ANNA	██████████	SECONDARIA DI I GRADO E II GRADO
CAPOMAGI	SOFIA	██████████	SECONDARIA DI II GRADO
CASORIA	STEFANIA	██████████	SECONDARIA DI II GRADO
CIRIELLO	GABRIELE	██████████	SECONDARIA DI I GRADO
COCOLA	TIZIANA	██████████	SECONDARIA DI II GRADO
COFANO	MARIAGRAZIA	██████████	SECONDARIA DI II GRADO
D'ANDOLA	FEDERICA	██████████	SECONDARIA DI II GRADO
DI BERNARDO	ANGELO	██████████	SECONDARIA DI II GRADO
DI LISA	DONATELLA	██████████	SECONDARIA DI II GRADO
DI MEO	VERONICA	██████████	SECONDARIA DI II GRADO
ESPOSITO	FILOMENA	██████████	SECONDARIA DI II GRADO
FERRAIUOLO	ANTONIO	██████████	SECONDARIA DI II GRADO
FIORDELISI	ANNA	██████████	SECONDARIA DI II GRADO
FIORE	SARA	██████████	SECONDARIA DI II GRADO
GIANSANTI	CARMELA	██████████	SECONDARIA DI II GRADO
GUADAGNO	CLAUDIA	██████████	SECONDARIA DI II GRADO
IANNICELLI	ERMINIA	██████████	SECONDARIA DI II GRADO
IAVARONE	MARIA	██████████	SECONDARIA DI II GRADO
LISENA	MARTINA	██████████	SECONDARIA DI II GRADO
MAIELLARO	MIRIANA	██████████	SECONDARIA DI II GRADO
MARRONE	GERARDA MARIA	██████████	SECONDARIA DI II GRADO
MARTINIELLO	PASQUALE	██████████	SECONDARIA DI I E II GRADO
MINGIONE	MARIA ROSARIA GIUSEPPA	██████████	SECONDARIA DI II GRADO

1

Napoli
 Via L. Giordano n.15 - 80127
 Tel. 081 229 83 20

Roma
 Via A. Salandra n. 18 - 00187
 Tel. 06 442 72 294

Milano
 Largo F. Richini n. 6 - 20122
 Tel. 02 582 15 254

Bologna
 Via A. Masini n. 12 - 40126
 Tel. 051 021 64 38

Bari
 Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
 Tel. 080 880 73 28

Salerno
 Via T. Prudenza n. 7 - 84131
 Tel. 089 097 83 47

Avellino
 Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
 Tel. 0825 168 70 34

Nola
 Via G. Imbroda n. 67 - 80035
 Tel. 081 229 83 20

Aversa
 Via G. Verdi n. 13 - 81031
 Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

MIRAGLIA	FRANCESCA	[REDACTED]	SECONDARIA DI I GRADO
MISSO	CHIARA GIOVANNA	[REDACTED]	SECONDARIA DI II GRADO
NACCHIA	MARIA ROSARIA	[REDACTED]	SECONDARIA DI II GRADO
NAPOLITANO	GIOVANNA	[REDACTED]	SECONDARIA DI I GRADO
OLIVA	CRISTIANA	[REDACTED]	SECONDARIA DI I GRADO E II GRADO
PAGANO	FEDERICA	[REDACTED]	SECONDARIA DI II GRADO
PALUMBO	ARIANNA	[REDACTED]	SECONDARIA DI II GRADO
PANICIERI	ELISA	[REDACTED]	SECONDARIA DI II GRADO
PASCALE	MARIA	[REDACTED]	SECONDARIA DI I GRADO
PICARDI	ELENA	[REDACTED]	SECONDARIA DI II GRADO
PIERNO	ANTONIO	[REDACTED]	SECONDARIA DI II GRADO
PORCELLI	PASQUALE	[REDACTED]	SECONDARIA DI II GRADO
QUINTO	DONATELLA	[REDACTED]	SECONDARIA DI II GRADO
RICCI	GEMMA	[REDACTED]	SECONDARIA DI II GRADO
ROMANELLI	MARIAROSARIA	[REDACTED]	SECONDARIA DI II GRADO
ROMANI	ORietta	[REDACTED]	SECONDARIA DI II GRADO
SALAPETE	FELICIANNA	[REDACTED]	SECONDARIA DI II GRADO
SALOMI	LEIRA ANNA	[REDACTED]	SECONDARIA DI II GRADO
SANTAGATA	NICOLETTA	[REDACTED]	SECONDARIA DI II GRADO
SARDI	MARCO	[REDACTED]	SECONDARIA DI II GRADO
SESSA	SAVERIO	[REDACTED]	SECONDARIA DI II GRADO
SINISI	ANNA	[REDACTED]	SECONDARIA DI II GRADO
SPALLINO	ESTER	[REDACTED]	SECONDARIA DI II GRADO
TAIBI	CINZIA	[REDACTED]	SECONDARIA DI II GRADO
TOMIZZI	ANDREA	[REDACTED]	SECONDARIA DI II GRADO
TRAPANESE	STELLA	[REDACTED]	SECONDARIA DI II GRADO
VALLONE	PATRIZIA GIOVANNA	[REDACTED]	SECONDARIA DI II GRADO
VANACORE	MARIA CHIARA	[REDACTED]	SECONDARIA DI II GRADO
VERRONE	PAMELA	[REDACTED]	SECONDARIA DI II GRADO

tutti rappresentati e difesi, come da mandati in calce al presente atto, dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via L.Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it;

2

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t. e il Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;

NONCHÉ CONTRO l'Università della Calabria, in persona del Rettore p.t.; l'Università degli Studi di Salerno, in persona del Rettore p.t.; l'Università degli Studi di Napoli "*Suor Orsola Benincasa*", in persona del Rettore p.t., l'Università degli Studi di Roma "*Foro Italico*", in persona del Rettore p.t., l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, in persona del Rettore p.t., l'Università Europea di Roma "*UER*", in persona del Rettore p.t., l'Università degli Studi di Milano "*Bicocca*", in persona del Rettore p.t., l'Università degli Studi di Urbino "*Carlo Bo*", in persona del Rettore p.t., l'Università di Palermo, in persona del Rettore p.t., l'Università degli Studi di Macerata, in persona del Rettore p.t., l'Università degli Studi del Molise, in persona del Rettore p.t., l'Università degli Studi del Salento, in persona del Rettore p.t., l'Università degli Studi di Bari "*Aldo Moro*", in persona del Rettore p.t., l'Università degli Studi di Foggia, in persona del Rettore p.t., l'Università degli Studi di Perugia, in persona del Rettore p.t., l'Università di Verona, in persona del Rettore p.t.; l'Università degli Studi "Link Campus University" di Roma, in persona del Rettore p.t.; l'Università degli Studi di Enna "*Kore*", in persona del Rettore p.t., l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" in persona del Rettore p.t., l'Università degli Studi della Basilicata, in persona del Rettore p.t., l'Università degli Studi "Alma Mater" di Bologna, in persona del Rettore p.t.

3

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

previsti in ciascun Ateneo, senza tuttavia indicare una soglia attestante il superamento del test e quindi l' idoneità al prosieguo delle operazioni selettive; E) qualora occorra, del DM. 10 settembre 2010, come modificato e integrato dal D.M. 23 marzo 2013 n. 18, recante la disciplina generale dei percorsi abilitativi all'insegnamento; F) dei pareri resi dai rispettivi Comitati Regionali di Coordinamento (CORECO), di data e protocollo sconosciuti, con il quali veniva valutata la congruenza e proporzionalità dell'offerta formativa proposta dagli Atenei in rapporto al fabbisogno in organico del personale specializzato per le attività di sostegno didattico; G) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

PER L'ACCERTAMENTO E/O LA DECLARATORIA del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla prova scritta per la selezione all'accesso al TFA Sostegno VI ciclo;

CONSEGUENTEMENTE PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di sostenere la prova scritta di accesso al percorso formativo, anche in eventuale sessione suppletiva, siccome risultati idonei a seguito del conseguimento della sufficienza (18/30 pt.) nei test preselettivi.

FATTO

I ricorrenti sono tutti docenti che hanno partecipato alla selezione indetta dagli Atenei resistenti per l'ammissione al percorso formativo per l'a.a. 2020/2021 finalizzato a conseguire il titolo di specializzazione per le attività di sostegno

5

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

didattico (di seguito, in breve TFA Sostegno VI Ciclo) ai sensi del D.M. 30 settembre 2011, onde poter avere maggiori *chances* di impiego ovvero la possibilità di diversificare il proprio profilo professionale.

Nel periodo compreso tra il 20 settembre 2021 e il 30 settembre 2021, a seconda degli ordini di studi, veniva svolta la prima prova selettiva di accesso consistente nella somministrazione di un test preliminare di 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta.

Tuttavia, all'esito di tale prova, sui rispettivi siti istituzionali venivano pubblicati dagli Atenei gli elenchi dei candidati ammessi a sostenere le successive prove scritte, tra i quali non figuravano i ricorrenti, ingiustamente esclusi pur avendo conseguito un punteggio almeno pari a 18/30 pt e quindi ottenuto un giudizio di sufficienza.

Pertanto, i ricorrenti insorgono avverso le determinazioni degli Atenei resistenti, in una ai decreti ministeriali di regolamentazione dei suddetti percorsi formativi e di programmazione dei posti disponibili, chiedendone l'annullamento siccome radicalmente invalidi.

* * * * *

In via preliminare, al fine di poter dare piena contezza a codesto ecc.mo Tribunale della patente illegittimità dei provvedimenti impugnati, occorre innanzi tutto rappresentare la vicenda *de qua* nelle principali fasi amministrative in cui si è svolta.

6

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Con Decreto Ministeriale 8 febbraio 2019 n. 92 (pubblicato in data 12 febbraio 2019 sul sito istituzionale del Ministero, **doc. 1**), il Ministero dell'Istruzione, dettava la disciplina inerente al TFA Sostegno.

Al riguardo, va sin d'ora rimarcato che il Ministero resistente precisava espressamente che, nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 12, co. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 2017 recante «*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità*» e quindi della realizzazione del processo innovatore introdotto con tale novella legislativa, l'attivazione di percorso di specializzazione si rendeva necessario ed assolutamente improcrastinabile a causa della carenza diffusa di docenti specializzati.

Come noto, siccome assurdo agli onori della cronaca, infatti, vi è un consistente fabbisogno in organico di docenti muniti di tale qualifica professionale, tanto è vero che il Ministero resistente ricorre finanche all'utilizzazione di personale non specializzato pur di far fronte alle peculiari, e non conculcabili, esigenze provenienti degli alunni in situazione di disagio perché disabili o comunque necessitanti di un aiuto negli apprendimenti.

Secondo la disciplina dettata dall'art. 5 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, come modificato dal D.M. 25 marzo 2013 n. 81 (**doc. 2**), nonché dal D.M. 1° dicembre 2016 n. 948 (**doc. 3**), tuttavia, il fabbisogno complessivo di posti programmato per l'ammissione ai suddetti percorsi deve essere determinato tenendo conto, da un lato, dalle esigenze di organico di diritto e dell'organico di fatto, quindi anche comprensivo dei posti in deroga in attuazione di quanto

7

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80/2020, e, dall'altro, dell'offerta formativa proposta dagli Atenei.

L'equilibrio fra il fabbisogno e l'offerta è oggetto di un parere di congruenza e proporzionalità da parte dei Comitati Regionali di Coordinamento costituiti ex art. 3 del d.P.R. 27 gennaio 1998 n. 25.

Con ogni evidenza, tale valutazione assume carattere dirimente siccome condiziona di fatto l'accesso al conseguimento di una qualifica professionale da cui dipende l'effettiva realizzazione del diritto allo studio degli alunni in condizioni di patente difficoltà.

In tal senso, occorre osservare che proprio con riferimento ad un precedente ciclo (IV) attivato in attuazione del citato D.M. n. 92/2019, con ordinanza n. 3278 del 25 maggio 2020 (**doc. 4**), il Consiglio di Stato ha ravvisato la necessità di effettuare un accertamento istruttorio a fronte delle patenti disfunzioni che si sono venute ad ingenerare nella ripartizione degli accessi.

Nel definire le modalità di espletamento delle operazioni selettive, infatti, il richiamato D.M. n. 92/2019 disponeva che le date delle prove sarebbero state uniche a livello nazionale per ciascun indirizzo di specializzazione, sicché i candidati avrebbero potuto necessariamente presentare domanda per una sola Università.

La previsione in parola, invero, comportava non solo una chiara ed ingiustificata riduzione delle *chances* di ammissione, ma determinava altresì evidenti difficoltà organizzative agli stessi Atenei in considerazione delle sostanziali diversità in termini di capacità, risorse umane e finanziarie di cui

8

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

sono dotati nonché del numero dei candidati che le relative Commissioni avrebbero dovuto esaminare.

In tal senso, del resto, con parere dell'11 dicembre 2018 (**doc. 5**), il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione aveva segnalato l'opportunità di differenziare la tempistica di svolgimento delle prove tra i vari Atenei.

In particolare, l'organo consultivo aveva formulato una proposta ragionevole, ossia di «(...) *abolire le date uniche nazionali per ciascuno dei quattro indirizzi di specializzazione (sostegno infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado) così da permettere agli Atenei di predisporre le procedure di selezione con tempistiche adeguate alle esigenze organizzative, dato il numero estremamente variabile e non prevedibile delle domande di partecipazione che ad essi perverranno. Tale modifica si ritiene possibile anche perché non sono previste prove uniche a carattere nazionale. Si sottolinea la necessità di tenere separate le quattro date poiché sono diversi i gradi d'istruzione e poiché secondo norme dell'Unione europea ciascun cittadino ha diritto di poter utilizzare tutti i titoli di cui è in possesso nelle procedure professionalizzanti. Si ritiene quindi di indicare agli Atenei di prevedere unicamente quattro date differenti e di terminare le procedure di selezione e accesso dei candidati entro una data massima finale stabilita a livello nazionale con successivo Decreto Ministeriale*».

Sul punto, va considerato che, nel definire i requisiti di ammissione, il Ministero resistente aveva ampliato in modo considerevole la platea dei candidati, dal momento che aveva consentito l'accesso al TFA Sostegno non

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

solo ai docenti abilitati all'insegnamento sulle classi ordinarie (come invero prescritto dall'art. 5 del D.M. 30 settembre 2011), ma anche ai docenti in possesso di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (anticipando così il nuovo regime di reclutamento di cui all'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 2017), e finanche ai docenti ITP privi di tali crediti o ai docenti in possesso di anzianità di servizio triennale, in ragione di una norma transitoria introdotta *ad hoc* nel D.M. n. 92/2019 finalizzata a "coordinare" la regolamentazione del TFA Sostegno 2019 con le previsioni dettate dall'art. 1, co. 792 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145.

La nuova disciplina dei requisiti di ammissione, pertanto, aveva prodotto una notevole estensione del campo di applicazione, sicché inevitabilmente gli Atenei resistenti si trovano a dover predisporre procedure selettive rivolte ad un numero di candidati sensibilmente maggiore.

* * * * *

Nel determinare le modalità la selezione per l'accesso, consistente ai sensi dell'art. 6 del D.M. 30 settembre 2011 in tre distinte prove (test preliminare, uno o più esami scritti, ed un colloquio), il Ministero resistente ometteva di individuare una soglia di superamento della prima prova preselettiva.

Sul punto, infatti, l'art. 4, co. 3 del richiamato D.M. n. 92/2019 prevedeva che *«E' ammesso alla prova, ovvero alle probe di cui all'art. 6 comma 2 lettera b) del D.M. sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede di accessi»*.

10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

In assenza della formulazione di un'unica graduatoria nazionale, la disposizione in parola appariva chiaramente illogica a fronte di una selezione consistente in una prova unica, ma articolata su sedi universitarie diversificate sul territorio.

E ciò per una ragione lapalissiana. L'assegnazione non uniforme dei posti per ciascun Ateneo determinava una quota fortemente diversificata di candidati idonei all'esito della prima prova, sicché fatalmente si sarebbe potuto verificare (e di fatto è concretamente avvenuto) che lo stesso punteggio avrebbe potuto consentire l'ammissione alle prove scritte in un'Università e non in un'altra, sol perché destinataria di una maggiore disponibilità.

In altri e più chiari termini, la soglia di ammissione veniva ad essere "mobile" a seconda della consistenza numerica dei posti assegnati all'Ateneo, con un grave ed ingiustificato *vulnus* del principio meritocratico e di parità di trattamento dei candidati.

* * * * *

Con D.M. 06 luglio 2021 n. 755 (**doc. 6**), il Ministero resistente autorizzava gli Atenei resistenti ad attivare i percorsi formativi di cui è causa, ripartendo i posti disponibili tra le sedi autorizzate.

Il suddetto provvedimento, tuttavia, appariva *ictu oculi* illegittimo siccome irrimediabilmente viziato da gravi carenze istruttorie e motivazionali non solo per quanto riguarda la determinazione dei posti complessivamente disponibili rispetto alle reali esigenze di servizio, ma anche in relazione alla stessa

11

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

suddivisione del contingente approvato tra gli Atenei legittimati a svolgere i TFA Sostegno.

Ancora una volta, infatti, venivano attivati un numero di posti (22.000) assolutamente insufficiente a far fronte al reale fabbisogno di docenti specializzati sul sostegno didattico, anche tenuto conto che il Ministero resistente non ha mai ottemperato alla sentenza di codesto ecc.mo Tribunale n. 196 del 7 gennaio 2019, con conseguente grave disallineamento tra l'organico di diritto e le conclamate necessità di integrazione degli alunni disabili.

Inoltre, si assisteva nuovamente ad una irragionevole disomogeneità nella suddivisione dei posti tra gli Atenei, evidentemente determinata in funzione dell'offerta formativa ma non del fabbisogno di docenti, a tempo determinato e indeterminato, rilevata nel contesto territoriale. Il suddetto contingente, infatti, veniva ripartito in modo assolutamente sproporzionato e comunque non tenendo conto né del fabbisogno risultante nella dotazione organica regionale né tanto meno della consistenza numerica di alunni destinatari di tale servizio. In tal modo, si reiteravano quelle disfunzioni già occorse nei precedenti cicli e che avevano portato molti docenti a non poter accedere al percorso formativo **(doc. 7)**.

Nel sistema nazionale di pubblica istruzione, quindi, si è andata consolidando una cronica insufficienza di personale docente qualificato a svolgere l'attività di sostegno per gli alunni disabili a causa della programmazione del contingente dei posti per il conseguimento della qualifica professionale rispetto alle reali esigenze organizzative, peraltro sempre più crescenti in conseguenza

12

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

dell'incremento di minori con difficoltà di apprendimento nella popolazione scolastica.

La circostanza è nota anche per le modalità, invero non congrue, di copertura di posti vacanti da parte delle istituzioni scolastiche che, stante l'assenza di docenti specializzati, si sono trovate addirittura a dover incaricare figure professionali non specializzate, prive di esperienza e non adeguatamente preparate a svolgere tale delicato compito.

Orbene, nonostante indiscutibili e conclamate esigenze di organico, il Ministero resistente attivava il nuovo ciclo di TFA Sostegno non solo reiterando la previsione del numero chiuso, potendo essere ammessi al percorso solo previa superamento di una selezione, ma addirittura programmando in modo assolutamente illegittimo i posti disponibili.

Come si avrà modo di rilevare *funditus* in prosieguo, infatti, il contingentamento degli accessi alle attività di specializzazione veniva parametrato non certo al fabbisogno organizzativo dell'Amministrazione scolastica, quanto piuttosto all'offerta formativa presentata da ciascun Ateneo. In tal senso, il criterio assunto nella programmazione delle disponibilità si fondava unicamente sul potenziale di risorse e capacità dell'Ente organizzatore del corso, e non sulle effettive vacanze di organico, con effetti irragionevoli e paradossali in termini di ripartizione dei posti tra le diverse regioni, ingenerandosi incongruenze e discrasie prive di qualsiasi valida giustificazione.

* * * * *

13

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Con bandi pubblicati sui propri siti istituzionali (**doc. 8**), venivano indette le procedure selettive finalizzate all'accesso al TFA Sostegno 2021 (VI Ciclo).

Preme evidenziare che, con D.I. 7 agosto 2020 n. 90 (**doc. 9**), venivano apportate alcune modifiche al D.M. 92/2019, tra cui la previsione dell'ammissione diretta alle prove scritte e pratiche, senza quindi sottoposizione al test preliminare, in favore dei docenti con anzianità di servizio almeno triennale maturata proprio su posto di sostegno ancorché senza titolo, nonché dei docenti in condizioni di invalidità pari o superiore all'80%.

Inopinatamente, il Ministero resistente non interveniva sulla modalità di espletamento del test preliminare (*recte* preselettivo) ribadendo l'ammissione di un numero di idonei pari al doppio dei posti banditi in ciascun Ateneo e non modificando la programmazione del contingente, nonostante la disposizione di *favor* introdotta per i docenti precari.

Ad ogni modo, i ricorrenti presentavano la domanda di partecipazione (**doc. 10**) e sostenevano i test preselettivi all'esito dei quali, ancorché essi avessero ottenuto un punteggio pari o superiore alla sufficienza aritmetica (18/30) (**doc. 11**), non venivano ammessi alle prove scritte, non figurando negli elenchi pubblicati dagli Atenei resistenti (**doc. 12**).

* * * * *

Accadeva quindi che a mancata determinazione di una soglia di ammissione produceva quegli effetti perversi già paventati in relazione alla violazione del criterio meritocratico (**doc. 13**), laddove in alcuni Atenei si poteva risultare idonei anche con un punteggio irrisorio (19 pt presso l'Università Europea di

Roma ed addirittura 13,5 pt. presso l'Università Internazionale di Roma) mentre in altri l'ultimo dei candidati ammessi aveva riportato un punteggio massimo (30 pt. presso l'Università UniCamillus)

* * * * *

Avverso i provvedimenti impugnati, i ricorrenti – come in epigrafe rappresentati e difesi – ricorrono innanzi a codesto Ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL D.M. 30 SETTEMBRE 2011. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PARCONDICIO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCORSUALITÀ E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO ISTRUTTORIO. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI.

I provvedimenti sono invalidi e pertanto vanno annullati siccome affetti da insanabili vizi di legittimità.

1) Innanzi tutto, occorre eccepire **la manifesta illogicità della determinazione della soglia di accesso alla prova scritta**, confermata nel limite del doppio dei posti banditi, **a seguito delle modifiche introdotte dal D.I. 90/2020, che ha**

15

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

disposto l'ammissione diretta di un'ampia categoria di docenti (precari che hanno maturato un'anzianità di ruolo almeno triennale ovvero con invalidità superiore all'80%).

La suddetta previsione di *favor*, infatti, non si è accompagnata ad un proporzionale incremento dei posti disponibili in ciascun Ateneo, sicché è evidente che **tale personale gode di maggiori chance di accesso al percorso formativo**, non dovendo sottoporsi al test preselettivo.

Pertanto, al fine di mantenere un giusto equilibrio fra i candidati, tenendo in considerazione anche la giusta aspettativa dei docenti privi di servizio specifico di implementare le proprie opportunità di lavoro, il Ministero resistente avrebbe dovuto evidentemente abbassare la soglia di sbarramento, elevando il coefficiente numerico ovvero prevedendo il superamento del test preselettivo con il conseguimento della sufficienza aritmetica.

2) I ricorrenti sono risultati tutti idonei a seguito dell'espletamento della prova preselettiva svolta presso gli Atenei resistenti in quanto hanno riportato un punteggio pari o superiore alla sufficienza aritmetica (18/30 pt.).

Ciò nonostante essi sono stati esclusi dalla procedura selettiva in ragione dello sbarramento, invero illegittimo ed irragionevole, stabilito dall'art. 4, co. 3 del D.M. 8 febbraio 2019 n. 92 e riportato letteralmente nei bandi impugnati, a mente del quale «*E' ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'art. 6 comma 2, lettera b) del D.M. sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi*».

Orbene, non vi è chi non veda la patente illogicità di tale prescrizione, posto che il coefficiente matematico dettato per definire la platea dei candidati ammessi all'espletamento delle successive prove concorsuali appare anormalmente basso. La proporzione stabilita fra posti disponibili e partecipanti, infatti, non rinviene alcuna valida giustificazione in fatto ed in diritto.

Al riguardo, **sia consentito dissentire dalle motivazioni espresse da codesto ecc.mo Tribunale con riferimento ad un precedente ciclo** (cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 3 dicembre 2019 n. 13805), che si abbiano di seguito riportate.

Occorre infatti rimarcare come non rilevi affatto, siccome non pertinente e comunque del tutto inconferente, il disposto di cui all'art. 3, co. 6 della L. 19 giugno 2019 n. 56, laddove prevede la possibilità di prevedere prove preselettive quando il numero di istanze di partecipazione prevenute sia superiore al doppio dei posti banditi.

In primo luogo, infatti, la disposizione opera unicamente per le procedure di reclutamento e, pertanto, non si attaglia perfettamente alla selezione di cui è causa, finalizzata invece all'accesso ad un percorso formativo, presentando *ratio* e caratteristiche non equiparabili con conseguente impossibilità di addivenire *tout court* ad un'interpretazione estensiva.

In secondo luogo, poi, mette conto evidenziare come **la norma in parola preveda un moltiplicatore** (doppio dei posti) **che si applica soltanto per individuare la necessità di espletamento del test preselettivo, ma non è**

certo utile a definire la soglia di superamento del medesimo, ove di solito il moltiplicatore è ben più elevato (quadruplo dei posti).

A titolo esemplificativo, si consideri che, da ultimo, nel concorso finalizzato al reclutamento di n. 2133 funzionari amministrativi (**doc. 14**), indetto proprio in attuazione della cennata norma primaria, si dispone che «*La prova preselettiva è superata da un numero di candidati pari a quattro volte il numero dei posti messi a concorso*».

Del resto, lo stesso coefficiente (quattro volte) è stato determinato anche per il superamento dei test preselettivi del concorso per la copertura di n. 1514 posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (**doc. 15**).

In altri e più chiari termini, **il multiplo pari al doppio dei posti banditi non è certamente sufficiente a determinare una platea congrua e proporzionata di candidati che devono affrontare le prove di merito.**

Ne deriva la patente infondatezza dell'argomentazione espressa da codesto Tribunale con riferimento al precedente ciclo, laddove si afferma erroneamente che «*l'ammissione di un numero superiore a due volte il numero dei posti banditi, non può essere ritenuta illogica, posto che, come detto, anche il decreto concretezza individua questo numero come soglia ai fini dell'ammissione dei concorsi*» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 13805/2019 cit.), imponendosi così un necessario ripensamento.

Peraltro, è notorio che è prassi delle amministrazioni pubbliche stabilire moltiplicatori anche superiori (sino a 7 volte i posti banditi), onde consentire

una partecipazione adeguata così da contemperare le necessità organizzative di espletamento delle prove con l'esigenza di selezionare i candidati effettivamente più capaci e meritevoli.

Ciò è tanto più vero nella vicenda di cui è causa, ove, a fronte di un contingente irrisorio assegnato a ciascun Ateneo e di una mole ingente di candidati, l'applicazione di tale coefficiente finisce per comprimere eccessivamente le possibilità di accesso alla selezione.

Ed invero, la *ratio* della prova preselettiva, ossia quella di sfolire il numero di concorrenti e quindi snellire la procedura, non può pregiudicare l'interesse pubblico a consentire la massima partecipazione al fine di individuare i candidati adatti a rivestire determinate funzioni.

Del resto, il profilo organizzativo è certamente recessivo alla luce del principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che impone alle Amministrazioni pubbliche di approntare procedure selettive massimamente partecipate.

Tale argomentazione rinviene ancor più forza alla luce della circostanza secondo la quale le prove preselettive non sono ontologicamente dirette a verificare la preparazione dei candidati, ma solo a ridurre il numero per facilitare le operazioni concorsuali.

A tal riguardo, non vi è alcuna valida giustificazione di ordine organizzativo che possa ragionevolmente legittimare uno sbarramento così consistente all'ammissione alle prove scritte, dovuto all'applicazione di un moltiplicatore all'evidenza basso.

3) I motivi che precedono hanno carattere assorbente.

Ad ogni modo, occorre evidenziare come i provvedimenti impugnati siano illegittimi anche per un ulteriore profilo.

Come rilevato in fatto, **la definizione del contingente di posti per ciascuna Regione è stata determinata in ragione pressoché esclusiva dell'offerta formativa proposta dagli Atenei ma non risponde affatto alle reali necessità del servizio scolastico statale**, come risultante dal fabbisogno previsto sia per le assunzioni a tempo indeterminato che per il conferimento di incarichi di supplenza.

Basti considerare, a titolo esemplificativo, come nella sola provincia di Napoli con riferimento alla scuola primaria siano state assegnate oltre 400 supplenze a docenti privi di specializzazione sul sostegno per il corrente anno scolastico (doc. 16).

In alcune sedi concorsuali, i posti erano chiaramente sottostimati rispetto alle reali esigenze, sicché l'elevata affluenza di domande dei docenti operanti nelle rispettive aree territoriali non ha potuto trovare un ragionevole sbocco, dal momento che la quota di idonei alla prova pre-selettiva era determinata in applicazione del coefficiente matematico in parola (*id est* il doppio dei posti disponibili).

Non vi era pertanto una corrispondenza plausibile e congrua tra domanda ed offerta (per usare un'impropria terminologia mercatistica), sicché paradossalmente in Regioni particolarmente necessitanti di docenti specializzati e con statisticamente un'elevata presenza di candidati ivi operanti,

siano essi di ruolo o non di ruolo, le possibilità di accedere al percorso formativo professionalizzante sono risultate fortemente ridotte.

Ne deriva che **la mancata ripartizione omogenea delle sedi o, comunque, la definizione dei posti non coerente con il fabbisogno regionale, hanno determinato un'evidente distorsione del meccanismo pre-selettivo,** comprimendo le possibilità di ammissione e innalzando enormemente la soglia di superamento del test.

In tal senso, va rimarcato che il contingente di posti autorizzato per il VI ciclo del TFA Sostegno risulta palesemente inadeguato a coprire il fabbisogno di personale specializzato, comportando, di riflesso, una drastica riduzione della platea di candidati ammessi a sostenere le prove scritte.

In via istruttoria, quindi, si rende opportuno ordinare ex art. 65 cod. proc. amm. il deposito dei pareri espressi dai competenti Co.Re.Co. regionali, onde verificare la correttezza delle valutazioni svolte in ordine alla congruità della programmazione degli accessi al percorso formativo di cui è causa.

4) L'illegittima modalità di definizione della soglia di superamento del test preliminare ha altresì comportato conseguenze irragionevoli e paradossali, laddove ha finito per il consentire l'accesso al prosieguo delle operazioni selettive indipendentemente dal conseguimento di un giudizio di sufficienza, solo perché l'applicazione del coefficiente numerico risultava favorevole in ragione o dell'esiguo numero di partecipanti ovvero dell'ampia consistenza dei posti assegnati all'Ateneo.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Come rilevato in fatto, ove sono stati evidenziati i casi “limite”, è avvenuto che sono stati ammessi al prosieguo delle prove selettive candidati con votazioni gravemente insufficienti (13,5/30 pt.), solo perché le istanze pervenute in un determinato Ateneo erano inferiori ai posti banditi.

Di contro, è anche avvenuto che candidati con punteggi quasi prossimi al massimo dei voti (29,5/30 pt.) non sono stati ammessi perché nell’Ateneo di riferimento era stato autorizzato un numero esiguo di posti, sicché il coefficiente matematico aveva determinato una drastica riduzione delle *chances* di superamento della prova.

L’ingiustificata disparità di trattamento si è integrata a causa dell’improvvida decisione del Ministero resistente di non provvedere alla formulazione di una graduatoria nazionale a scorrimento, sulla base delle indicazioni di preferenza dei candidati, nonostante la fissazione di un’unica data per lo svolgimento delle prove da effettuarsi contestualmente in tutti gli Atenei.

L’articolazione distinta a livello territoriale, associata alla attribuzione disomogenea dei posti assegnati, ha così ingenerato difformità nella valutazione di ammissibilità dei candidati, fondate su valutazioni non meritocratiche ma condizionate da elementi fattuali e contingenti.

Anche in ordine a tale profilo di doglianza si ritengono non condivisibili le argomentazioni espresse da codesto ecc.mo Tribunale con riferimento ad un precedente ciclo formativo (cfr TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, n. 13805/2019 cit.), laddove si afferma la legittimità di tale disparità di

trattamento in rapporto al dovere di auto-responsabilità del candidato nella scelta della sede concorsuale.

Al riguardo, codesto ecc.mo Tribunale rinvia a propri precedenti (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 19 luglio 2019 n. 9603) che affermano tale principio in una risalente vicenda relativa alla selezione di ingresso al percorso di Laurea in Medicina.

Si tratta, come noto, di un settore ove, proprio per evitare le dedotte distorsioni nel meccanismo selettivo, il Ministero dell'Università ha successivamente istituito una graduatoria unica nazionale, esercitando – in modo congruo, ragionevole e coerente con le finalità del test – quella discrezionalità organizzativa pur riconosciuta dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 302/2013.

Orbene, non è dato comprendere la decisione assunta dal Ministero resistente nonostante l'ampia esperienza maturata nell'espletamento di test gestiti a livello nazionale.

In tal senso, infatti, vale considerare che la selezione di cui è causa non differisce da analoga procedura finalizzata all'ammissione ai percorsi di laurea "a numero chiuso", quale appunto quello di Medicina.

Invero, la forte disomogeneità dei posti assegnati a ciascun Ateneo avrebbe dovuto indurre ad evitare l'istituzione di graduatorie distinte, proprio per scongiurare il rischio di patenti discriminazioni, anche alla luce degli esiti del precedente ciclo formativo.

Ma non solo. Tale scelta appare anche immotivata e ingiustificata anche rispetto alle esigenze di interesse pubblico.

La “migrazione” dei candidati verso contesti territoriali ove erano maggiori le chances di accesso, infatti, ha comportato che i candidati, formati in Atenei anche lontani, abbiano poi utilizzato la qualifica professionale per iscriversi nelle graduatorie della propria regione di appartenenza, sicché la graduatoria distinta per ciascun Ateneo non ha costituito neanche una garanzia di proporzionalità tra docenti specializzati ed esigenze locali.

Orbene, vale ribadire che il Ministero resistente è addivenuto all'utilizzazione di una graduatoria unica nazionale per l'ammissione alla Facoltà di Medicina proprio per evitare di incorrere nelle censure che il Consiglio di Stato aveva evidenziato nel rimettere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, co. 1 della Legge 2 agosto 1999, n. 264.

Il giudice remittente, infatti, aveva rilevato come *«(...) il sistema delle graduatorie di Ateneo in luogo di una graduatoria unica nazionale sarebbe lesivo degli artt. 3, 34 e 97 Cost. Infatti, a fronte di una prova unica nazionale, l'ammissione al corso di laurea non dipenderebbe dal merito del candidato, ma “da fattori casuali e affatto aleatori”. Secondo l'ordinanza di rimessione, il fatto che la prova si svolga nello stesso giorno presso tutti gli Atenei, unito alla circostanza che a ciascun candidato è data un'unica possibilità di concorrere, in una sola università, per una sola graduatoria (one shot), realizza l'effetto pratico “che coloro che conseguono in un dato Ateneo un*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

punteggio più elevato di quello conseguito da altri in un altro Ateneo, rischiano di essere scartati, e dunque posposti, solo in virtù del dato casuale del numero di posti e di concorrenti in ciascun Ateneo”» (cfr. Corte cost. 11 dicembre 2013 n. 302).

In tal senso, quindi, il sistema in questione era stato ritenuto in contrasto non solo con l'eguaglianza tra i candidati e il loro diritto fondamentale allo studio ma anche con «*il principio di buon andamento dell'Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale non sortisce l'esito della selezione dei migliori*». Sebbene la questione di costituzionalità sia stata dichiarata inammissibile, posto che la norma censurata non impone affatto la costituzione di distinte graduatorie di Ateneo, il Ministero resistente ha comunque ritenuto di recepire le censure, privilegiando la graduatoria unica in luogo di distinte graduatorie di Ateneo.

Con ogni evidenza, **lo scorrimento nazionale costituisce l'unica modalità rispettosa dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio che, invece, nella vicenda di cui è causa sono stati totalmente disattesi.**

5) Sempre in relazione alle disfunzioni ingenerate dalla definizione di una soglia “fluttuante” di ammissione (in quanto variabile a seconda del numero di posti banditi) va eccepita l'assoluta illegittimità della modalità di selezione laddove ha comportato l'esclusione di candidati che hanno comunque conseguito un punteggio superiore alla sufficienza aritmetica (18/30).

Invero, come rilevato da giurisprudenza costante e consolidata di codesto ecc.mo Tribunale in merito alla disciplina generale delle prove preselettive

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

dettata dall'art. 7, del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, «E' pur vero (...) che il comma 2 bis non stabilisce il punteggio utile per il superamento delle prove preselettive, per cui la stessa Amministrazione godrebbe di una discrezionalità in tal senso ancor più ampia. Tuttavia, tale ampia discrezionalità soggiace ai principi di logicità e ragionevolezza, il cui rispetto è soggetto al vaglio del giudice amministrativo. Sotto tale profilo e, con specifico riferimento alla vicenda in esame, non appare conforme ai richiamati principi l'aver previsto una soglia così elevata (35/50) parametrata al punteggio minimo previsto per l'ammissione alle prove scritte ed il superamento delle prove orali di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 487 del 1994. L'esigenza di ridurre il numero dei partecipanti alle prove del concorso, invero, avrebbe potuto essere soddisfatta - come già osservato - con l'ausilio di strumenti automatizzati di preselezione dei candidati, stabilendo una soglia minima di quesiti da superare ai fini della ammissione alle prove successive» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 15 novembre 2016, n. 11367. In termini, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 29 dicembre 2014 n. 13138; 10 gennaio 2014 n. 285).

Sebbene tale principio giurisprudenziale sia stato affermato con riferimento alle procedure concorsuali di reclutamento, deve ritenersi applicabile senz'altro alla presente fattispecie per analogia di *ratio*.

Del resto, anche nella vicenda di cui è causa la funzione della prova preselettiva non è affatto volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo invece come fine precipuo quello di operare una prima scrematura dei candidati in modo da

26

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità e la stessa regolarità delle procedure concorsuali.

Orbene, come osservato da codesto Tribunale, è affetta da sviamento della funzione qualsiasi selezione che determini una drastica riduzione della platea dei candidati anche qualora costoro abbiano dimostrato un livello di capacità sufficiente ad affrontare le prove concorsuali di merito.

Tale *modus operandi*, infatti, non risponde ad un corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, compromettendo l'interesse pubblico ad una procedura massimamente partecipata che consenta di individuare il candidato più adatto a svolgere le mansioni richieste.

In tal senso, la procedura basata su quesiti a risposta multipla è strutturata per svolgere una valutazione assolutamente generica sulla idoneità del candidato al fine di escludere i soggetti privi di qualsiasi preparazione o attitudine e quindi snellire le operazioni concorsuali, ma non è di certo adatta a verificare le reali competenze e capacità professionali.

Pertanto, restringere le maglie di ammissione già in fase preselettiva, elevando irragionevolmente la soglia di superamento del test, rappresenta una decisione amministrativa che si pone in netto contrasto con il *favor participationis*.

Come rilevato in fatto, il punteggio minimo per accedere al prosieguo delle operazioni selettive è risultato essere pari anche a 30/30 pt. ed è quindi ben maggiore rispetto al parametro della sufficienza, da intendersi quale corretto giudizio di idoneità.

Ne deriva, sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

27

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 13 DEL D.M. 10 SETTEMBRE 2010 N. 249, COME MODIFICATO DAL D.M. 25 MARZO 2013 N. 81, RECANTE «DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA DEI REQUISITI E DELLE MODALITÀ DELLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO». VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 20 SETTEMBRE 2011, RECANTE «CRITERI E MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO». VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI RAGIONEVOLEZZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO (ARTT. 3 E 97 COST.). ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto determinano una restrizione nell'ammissione del tutto sproporzionata e priva di qualsiasi valida giustificazione.

Le irragionevoli modalità di svolgimento del test preliminare di accesso, infatti, hanno compromesso l'oggettività della selezione e limitato la partecipazione dei candidati nonostante la sussistenza di forti e pressanti esigenze di organico ben superiori al numero di posti banditi.

Orbene, va evidenziato che il test preliminare è finalizzato soltanto a realizzare una prima (e più consistente) "scrematura" dei candidati che, successivamente, devono affrontare prove scritte e orali.

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Come si evince dalla disciplina regolamentare dettata dall'art. 6 del DM 30 settembre 2011, tuttavia, non si tratta di verificare le capacità professionali, dal momento che il contenuto della prova consiste solo in minima parte sulle competenze didattiche ovvero sulle conoscenze degli aspetti organizzativi e giuridici connessi all'autonomia scolastica.

Di contro, la selezione risulta essere prevalentemente orientata a testare l'empatia, l'intelligenza emotiva, la creatività e il pensiero divergente del candidato, onde valutare una generica attitudine personale.

Inoltre, il test preliminare per la gran parte (ossia almeno un terzo delle domande) è diretto ad accertare «*le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana*», e quindi a riscontrare il possesso di capacità che, incontrovertibilmente, sono proprie dei ricorrenti, tenuto conto dei titoli di studio, della qualificazione professionale ed anche, in molti casi, delle mansioni concretamente svolte quali docenti precari.

Ne deriva che appare ancor di più inaccettabile l'esito dei provvedimenti impugnati, siccome i ricorrenti, anche muniti di abilitazione o titolo equivalente, sono stati sottoposti ad una drastica "scrematura" di massima, non fondata in alcun modo sul merito delle capacità professionali, in patente contrasto con le conclamate esigenze di interesse pubblico, rappresentate dalla necessità di sopperire a gravi lacune di organico.

Come rilevato in fatto, sono oggettivamente viziate le stesse determinazioni programmatiche poste alla base del procedimento selettivo, visto che il

29

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

contingentamento degli accessi è definito in stridente contrasto con la disciplina di settore.

Il Ministero resistente, infatti, ha autorizzato e quindi ripartito i posti disponibili in ragione soltanto delle capacità organizzative degli Atenei e non anche del reale fabbisogno stimato, così disattendendo i criteri dettati dalla normativa regolamentare.

Al riguardo, va rilevato che l'art. 5 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, come modificato dal D.M. 25 marzo 2013 n. 81 espressamente dispone che *«Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13. 2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema educativo di istruzione e formazione, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. 2-bis. Ai fini della determinazione del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali: a) della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) del contingente di personale docente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nell'anno scolastico precedente».*

In questo senso, la necessità di tenere conto anche dell'offerta formativa delle Università, previsto dal successivo comma 2 *quater*, di certo non costituisce elemento prioritario nella determinazione dei posti disponibili, dovendo

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

comunque l'Amministrazione scolastica ancorarsi alle esigenze di servizio come risultanti dalla programmazione degli organici.

Con ogni evidenza, il dovuto coordinamento con le Università, quali enti autorizzati ad organizzare i corsi, è soltanto funzionale a verificare il rispetto degli standards qualitativi circa i contenuti dell'attività formativa, ma non può evidentemente incidere sulla quantificazione dei posti da riservare alle attività formative.

Il successivo art. 13, poi, statuisce che *«I corsi sono a numero programmato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università»*.

La disposizione in parola, quindi, conferma che il *prius* logico, prima ancora che giuridico, nella quantificazione del contingente di docenti da specializzare deve essere inevitabilmente rapportato alle effettive necessità manifestate dagli istituti scolastici sulla base dei bisogni espressi dalla rispettiva comunità degli alunni.

Nello stesso senso, del resto, l'art. 5, co. 2 del D.M. 30 settembre 2011, tuttora vigente e anche richiamato nei provvedimenti impugnati, stabilisce che *«La programmazione è definita annualmente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 5 del decreto del medesimo Ministro 10 settembre 2010, n. 249, sulla base della programmazione regionale degli organici del personale docente della scuola e del fabbisogno*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

specifico di personale specializzato per il sostegno didattico degli alunni con disabilità».

Pertanto, i provvedimenti impugnati, laddove recepiscono acriticamente e senza ulteriori interventi organizzativi le indicazioni date dalle Università, finiscono con il determinare un contingentamento dei posti gravemente sottostimato rispetto alle reali e pressanti esigenze.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al *periculum in mora*, invece, giova rimarcare che l'esclusione dai corsi di specializzazione di cui è causa comporta un pregiudizio grave ed irreparabile nei confronti dei ricorrenti, impedendo loro di acquisire un titolo ulteriore e, per l'effetto, diminuendo considerevolmente le chances lavorative. Basti considerare, infatti, che i suddetti corsi sono stati programmati dal Ministero resistente sulla base di un numero di posti vacanti e disponibili già assegnabili a decorrere dal prossimo anno scolastico.

La preclusione al conseguimento del titolo di specializzazione, pertanto, limita fortemente la possibilità per i ricorrenti di essere destinatari di incarichi di insegnamento per le attività di sostegno, così incidendo su diritti costituzionalmente tutelati.

ISTANZA ISTRUTTORIA.

Si chiede sin d'ora che le Amministrazioni resistenti nel costituirsi depositino tutti gli atti endo-procedimentali relativi alla determinazione del contingente assegnato a ciascuna Regione e ripartito fra i vari Atenei, ivi compresi i pareri

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

resi dai Comitati Regionali di Coordinamento in ordine alla congruenza del numero di posti rispetto all'effettivo fabbisogno di personale specializzato per le attività di sostegno didattico, ovvero che, in mancanza, codesto Tribunale ne ordini l'acquisizione ex art. 65 cod. proc. amm.

Con ogni più ampia riserva di proporre motivi aggiunti all'esito della conoscenza degli atti istruttori, qualora emergano ulteriori e non conosciuti vizi di legittimità.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare, anche monocratica. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 19 novembre 2021

(avv. Guido Marone)

**ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE
PROVVISORIE AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A..**

**A S.E. ILL.MA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA.**

33

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

L'esecuzione dei provvedimenti impugnati è suscettibile di arrecare gravi, imminenti ed irreparabili pregiudizi ai ricorrenti dal momento che gli Atenei hanno già provveduto a calendarizzare le date di svolgimento delle prove successive, tuttora in corso (**doc. 17**), dalle quali i ricorrenti risultano ingiustamente esclusi. È di tutta evidenza che la mancata partecipazione dei ricorrenti finirebbe per consolidare il danno subito, rendendo irreversibili le conseguenze pregiudizievoli una volta esaurite le suddette operazioni di selezione per l'ammissione ai percorsi di specializzazione di cui è causa, a fronte della difficoltà organizzativa nel ripetere le prove. Di contro, l'ammissione con riserva non comporterebbe alcun disagio o problematica di sorta nell'espletamento della procedura de qua, già organizzata tenendo conto delle migliaia di docenti potenzialmente interessati e della articolazione territoriale dei percorsi organizzati dai diversi Atenei richiedenti, sicché – nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti – l'adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre una distorsione del meccanismo selettivo, ma anzi assicurerebbe il perseguimento dell'interesse pubblico all'individuazione dei migliori candidati aumentando la platea dei partecipanti. A corroborare la richiesta di misura cautelare monocratica, del resto, milita la decisiva circostanza che i ricorrenti sono comunque risultati idonei, avendo superato la prova preselettiva con un punteggio pari o superiore alla sufficienza aritmetica (18/30 pt.). Inoltre, le ragioni di eccezionale urgenza sono state già vagliate in altri giudizi, vertenti su controversia assolutamente identica, con conseguente adozione della misura monocratica stante

34

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

l'imminenza delle prove concorsuali. È stato infatti rilevato che «sussistono i presupposti per l'accoglimento della predetta istanza, ai fini dell'ammissione con riserva alle prove scritte per l'accesso ai corsi di formazione, finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità»

Pertanto, considerato che, alla luce dei termini di cui all'art. 55 c.p.a., l'eventuale ordinanza collegiale favorevole potrebbe non intervenire prima dell'effettuazione di tali prove e, quindi, in tempo utile ad assicurare la tutela delle posizioni giuridico-soggettive azionate in giudizio, si chiede alla S.V. ill.ma di voler adottare le più idonee misure cautelari provvisorie nelle more della fissazione della Camera di Consiglio.

Napoli - Roma, 19 novembre 2021

(avv. Guido Marone)

**A S.E. ILL.MA SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO**

ROMA

**Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici
proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.**

35

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore costituito dei ricorrenti,

CONSIDERATO CHE

- vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2020/2021 (TFA Sostegno VI ciclo), siccome passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda giudiziale proposta con il presente ricorso;

- occorre notificare il ricorso nei confronti di tutti i soggetti inseriti nei rispettivi elenchi dei singoli atenei, in conseguenza delle recenti rettifiche apportate agli stessi, dal momento che i vizi dedotti, qualora accolti, determinerebbero il travolgimento dell'intera procedura (cfr. da ultimo TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 8 luglio 2019, n. 1812);

- la notifica nei modi ordinari risulta oggettivamente impraticabile o comunque oltremodo gravosa a fronte a diverse centinaia di controinteressati di cui non è possibile reperire residenze e domicili certi;

- secondo indirizzo consolidato di codesto ecc.mo Tribunale (cfr. *ex multis* decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso, e dell'elenco dei controinteressati;

CHIEDE

36

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

a S.E. Ill.mo Presidente del TAR Lazio, di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami del ricorso mediante pubblicazione degli atti sul sito web delle Amministrazioni resistenti e dei singoli atenei ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Con ossequio

Napoli – Roma, 19 novembre 2021

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli - Roma, 19 novembre 2021

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da:MARONE GUIDO
Organizzazione:ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Data:19/11/2021 10:24:39

37

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 6565/2021 del 22 novembre 2021, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 11687/2021.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."